

Verbale Assemblea straordinaria del 12 Dicembre 2022

In data 5 Novembre 2022 alle ore 20:30 si è riunita a Rho (MI) in via Ospiate 22/B, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione GCAM Gruppo Culturale Amici di Mazzo, per discutere e deliberare sulle modifiche all'art. 11 dello statuto sociale, richieste dalla Città Metropolitana con posta elettronica del 13 Ottobre scorso.

A norma dell'art. 11 dello statuto sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente Alberto Aguzzi, che constatata la presenza di 15 soci (vedi Allegato A), rappresentanti un quorum superiore ai $\frac{3}{4}$ dei soci iscritti, dichiara l'Assemblea validamente costituita, a norma dell'art. 21 comma 2 del Codice Civile, in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 11 dello statuto, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il sig. Emilio Cazzaniga.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare la modifica all'art. 11 dello statuto sociale.

Al termine della fase informativa segue una discussione volta soprattutto ad avere rassicurazione che la modifica non snaturi gli obiettivi dell'Associazione.

Al termine della discussione si passa all'approvazione ponendo in votazione palese per alzata di mano la modifica all'art. 11 dello statuto sociale discussa.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera di approvare la modifica all'art. 11 allo statuto sociale presentata, e contestualmente il nuovo statuto sociale che ne deriva e che viene allegato al presente atto.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le attività necessarie per la registrazione dello statuto sociale modificato, esente dall'imposta di registro (art. 82, c.3 del DL n.117 del 3/7/2017 del Codice del Terzo Settore) e dall'imposta di bollo (art.82, c.5 del Codice del Terzo Settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 22:30.

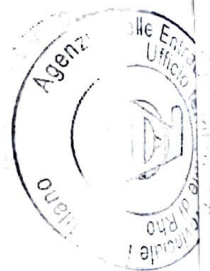
Il Segretario Verbalizzante
Cazzaniga Emilio

Il Presidente
Aguzzi Alberto

Atto registrato a RHO il 16/12/2022
Al N. 1776 Serie 3
Autoliquidazione € ESENTE
Azienda Cab. 1

FOTOCOPIA DI UNICO ORIGINALE

Il Funzionario delegato
GIANNUZZI Cristiano
Firma su delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile





STATUTO

ART.1 - DENOMINAZIONE E SEDE

In ossequio a quanto previsto dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e dal decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 recante "Codice del terzo settore", è costituita un'Associazione di promozione sociale APS che assume la denominazione: GCAM GRUPPO CULTURALE AMICI DI MAZZO che sarà integrata con Ente Terzo Settore o in breve ETS a seguito dell'iscrizione nel relativo registro.

L'Associazione ha sede legale in RHO (MI) Via Ospiate n. 22/B.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - STATUTO

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, e agisce nei limiti del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - SCOPO ASSOCIATIVO

L'Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che hanno obbiettivi comuni con lo scopo sociale dell'Associazione.

In particolare i fini dell'a

Associazione sono:

- Sviluppare ed attuare tutte le iniziative atte a diffondere la cultura nel senso più ampio della parola, con particolare attenzione alle esigenze locali;
- stimolare l'aggregazione;
- sviluppare l'associazionismo.

Per un miglior raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione si propone di:

- 
- organizzare direttamente o in collaborazione con altri soggetti manifestazioni ed eventi culturali;
 - promuovere ed organizzare mostre, esposizioni, promozione alla lettura e comunque ogni genere di produzioni culturali teatrali ed artistiche;
 - promuovere ed organizzare concorsi di poesia e prosa e comunque iniziative finalizzate a diffondere la cultura nel territorio;
 - realizzare materiale stampato, audio, video e web;
 - organizzare convegni e dibattiti finalizzati alla promozione della comunità e del suo sviluppo sociale, incentivando la consapevolezza a partecipare alla vita collettiva;
 - promuovere direttamente o in collaborazione con altri gruppi manifestazioni ed iniziative atte alla diffusione della cultura nella sua più estesa espressione;
 - realizzare pubblicazioni di convegni, di mostre e di eventi organizzati, e compiere attività di informazione;
 - pubblicare un foglio informativo per la diffusione di notizie di carattere generale inerenti il territorio in cui l'Associazione opera.
 - organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Inoltre l'Associazione può adottare tutte le iniziative che non siano in contrasto con il presente Statuto e che siano idonee a realizzare il proprio scopo associativo.

Nel rispetto delle limitazioni imposte dalla legge fiscale vigente, l'Associazione potrà realizzare anche iniziative di natura commerciale; eventuali proventi commerciali dovranno essere reinvestiti nelle attività associative.

Art. 6 - Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione e presentano un curriculum di studi e/o di esperienze tale da garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.

Art. 7 - Ammissione dei soci

1) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

2) Il Consiglio Direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo socio all'interno dell'Associazione.

3) La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

4) All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.

5) I soci possono essere:

- Soci Fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con delibere insindacabili e

inappellabili del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo;

- Soci Operativi: sono soci operativi le persone che aderiscono all'Associazione prestando un'attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo

6) Sostenitori o Promotori: sono sostenitori o promotori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

7) Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intransmissibile.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Gli stessi soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indirette ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annuale stabilito.
- La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.



ART. 9 - VOLONTARI

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 10 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

La qualifica di socio si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'assemblea, previa proposta del Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza

immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

- Espulsione: l'Assemblea delibera l'espulsione, su istanza del Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibili la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati, compenso, rimborso o indennità alcuna e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

ART. 11 - CARICHE ASSOCIATIVE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- l'Organo di controllo;
- l'Organo di revisione.

 L'Assemblea dell'Associazione è costituita dai Soci Fondatori e dai Soci Operativi. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria; l'Assemblea deve essere convocata in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo oppure da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea è convocata a cura del Presidente dell'Associazione, oppure da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, oppure da almeno un decimo degli associati, mediante posta elettronica o qualunque altro mezzo ritenuto opportuno, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione e in caso di urgenza almeno tre giorni prima. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima e in tutte le convocazioni successive, con la presenza della maggioranza dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto ad un solo voto. E' ammesso il voto per delega, da conferirsi esclusivamente ad altro socio; non è ammesso il cumulo di deleghe.

L'assemblea ordinaria:

- elegge il Consiglio Direttivo, il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei Conti; il Collegio dei Proviviri;
- approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un Presidente ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, eletti dall'assemblea fra i propri componenti e dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti: il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente della Associazione, o in sua assenza il Vicepresidente, lo ritenga necessario o comunque lo richieda almeno un terzo dei componenti, mediante posta elettronica o qualunque altro mezzo ritenuto opportuno, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e in caso di urgenza almeno due giorni prima.

Saranno comunque ritenute valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- curare il conseguimento dei fini statutari;
- dare attuazione alle delibere dell'assemblea;
- compiere gli atti e le operazioni che si rendano necessarie per la vita dell'Associazione;
- proporre all'assemblea, per l'approvazione, le modifiche allo Statuto;
- determinare annualmente l'ammontare delle quote associative;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- assumere le delibere in merito alla richiesta di adesione di nuovi soci.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente o nel caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Di ogni riunione è redatto un verbale.

Art. 13 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica tre anni.

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede con le modalità previste, dando esecuzione alle deliberazioni dello stesso;
- convoca l'assemblea sociale.

In caso di dimissioni del Presidente, è il Vicepresidente a svolgere "pro-tempore" mansioni di ordinaria amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito a tutti gli effetti dal Vicepresidente il quale ne assume tutte le funzioni e responsabilità.

Art. 14 - IL TESORIERE

Il Tesoriere è un membro del Consiglio Direttivo e resta in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo.

Per particolari necessità, il Consiglio Direttivo può affidare l'incarico tecnico di Tesoriere a uno degli associati appartenenti all'assemblea, che rimane, in tal caso, esterno al Consiglio Direttivo e, in tal seno, può partecipare come uditor, qualora convocato dal Presidente, senza diritto di voto.

Il Tesoriere:

- ha il compito della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, dopo l'autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- può provvedere ai pagamenti e agli incassi;
- presenta all'Assemblea i bilanci ed al Consiglio Direttivo relazioni sull'andamento amministrativo-contabile dell'Associazione;
- assicura la pubblicità dei bilanci dell'Associazione.

ART. 15 - ORGANO DI CONTROLLO

E' nominato nei casi previsti dall'Art.30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 16 - ORGANO DI REVISIONE

E' nominato nei casi previsti dall'Art.31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 17 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e dai beni immobili che pervengano per effetto di acquisti, donazioni, legati, successioni, ovvero dalle somme accantonate a qualsiasi scopo e derivanti da:

- quote associative;
- erogazioni e lasciti;
- contributi di enti pubblici e privati,
- benefici economici provenienti da persone fisiche;
- fondi di riserva costituiti da eccedenza di bilancio;
- proventi derivati dalle attività di propaganda, pubblicazioni e raccolta fondi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Lgs 117/2017

ART. 18 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Il bilancio dell'Associazione è annuale. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 19 - BILANCIO SOCIALE

Il bilancio d'esercizio è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs 117/2017.

ART. 20 - PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci e rendiconti annuali e ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzati a qualsiasi consigliere.

ART. 21 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 22 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'APS e le amministrazioni pubbliche di cui all' art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche la modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.



Art. 23 - PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione può avvalersi di personale che sarà retribuito ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

- 1) I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs.117/2017.

ART. 25 - RESPONSABILITA'DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 26 - ASSICURAZIONE ASSOCIAZIONE

- 1) L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 27 - SCIoglimento

- 1) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs 117/2017.

Art. 28 - NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al d. Lgs. 117/2017, e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

